

DECRETO 28 febbraio 2000

Utilizzazioni di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni.

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2000)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto 14 dicembre 1993 recante: "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura";

Visto il proprio decreto 19 agosto 1996 recante: "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il proprio decreto 27 gennaio 1999 recante "Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura";

Visto il proprio decreto 17 maggio 1999 recante "Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni";

Considerato che, fino a quando non sarà emanata una norma europea per le porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni oppure fino a quando non saranno attivate le procedure tecnico-amministrative previste dall'art. 3 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999, si rende indispensabile - garantendo i necessari requisiti di sicurezza - tutelare gli interessi privati consentendo la commercializzazione e l'installazione delle porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni;

Ritenuti congrui, a tale scopo, i termini del 31 dicembre 2001 per le porte per le quali il produttore deve ottenere il "benestare alla singola installazione", con esclusione dei sipari di sicurezza dei teatri, e del 31 dicembre 2002 per le porte per le quali il produttore deve ottenere il "benestare di tipo";

Decreta:

Art. 1 - Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni

L'installazione di porte resistenti al fuoco, aventi dimensioni comprese nei limiti di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999, alle condizioni riportate nel seguente articolo 2, è consentita:

- 1) fino al 31 dicembre 2001 per le porte per le quali il produttore deve ottenere il "benestare alla singola installazione" con esclusione dei sipari di sicurezza dei teatri;
- 2) fino al 31 dicembre 2002 per le porte per le quali il produttore deve ottenere il "benestare di tipo".

Art. 2 - Condizioni per l'utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni

L'installazione delle porte resistenti al fuoco, di cui all'articolo 1, con esclusione dei sipari di sicurezza dei teatri, è consentita a condizione che, in sede di rilascio del certificato di prevenzione incendi, sia presentata la seguente documentazione:

- a) estensione dell'omologazione del prototipo fino ai limiti massimi previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999;
- b) dichiarazione in cui il produttore, per ogni esemplare commercializzato e sotto la propria personale responsabilità, indica le dimensioni della porta e garantisce le effettive prestazioni di

resistenza al fuoco, che dovranno essere non inferiori alla classe REI o RE indicata nell'atto di omologazione di cui al punto a);

c) relazione descrittiva della porta e degli accorgimenti tecnici adottati per garantire le suddette prestazioni di resistenza al fuoco, firmata dal produttore.

Art. 3 - Sipari di sicurezza dei teatri

I sipari di sicurezza per i teatri devono essere muniti del "benestare alla singola installazione" previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999 ed avere le caratteristiche e specifiche tecniche previste dall'articolo 5.2.4 del decreto ministeriale 12 settembre 1996.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2000

p. Il Ministro: Barberi